

Automec Srl
contro
Commissione delle Comunità europee

« Procedura — Ricevibilità — Atto preparatorio »

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 10 luglio 1990 369

Massime della sentenza

1. *Ricorso d'annullamento — Condizioni di ricevibilità — Atto impugnabile — Possibilità di esame d'ufficio da parte del giudice*
(Trattato CEE, art. 173; regolamento di procedura, art. 92, n. 2)
2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Fasi successive del procedimento — Eventuale chiusura con una decisione definitiva di rigetto impugnabile con un ricorso d'annullamento*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)
3. *Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Procedimento amministrativo di applicazione delle norme di concorrenza — Osservazioni preliminari della Commissione — Comunicazione di cui all'art. 6 del regolamento n. 99/63 — Atti preparatori*
(Trattato CEE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)
4. *Procedura — Ricorso presentato contro un atto preparatorio — Adozione di un atto successivo — Fatto nuovo che autorizza un adeguamento delle conclusioni del ricorso — Insussistenza*
(Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 19; regolamento di procedura, art. 38)

1. L'esistenza di un atto contro il quale è ammissibile il ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato costituisce una condizione essenziale di ricevibilità del ricorso la cui mancanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice. In particolare, il carattere preparatorio di un atto costituisce un ostacolo rilevabile d'ufficio alla ricevibilità di un ricorso di annullamento.

2. La procedura d'esame delle denunce per infrazione alle norme di concorrenza, come è disciplinata dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 e dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, si articola in tre fasi successive.

Durante la prima fase, che segue la presentazione della denuncia, la Commissione assume gli elementi che le consentiranno di valutare quale seguito riservare alla denuncia. Tale fase può comprendere in particolare uno scambio informale di punti di vista e di informazioni tra la Commissione ed il denunciante, inteso a precisare gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono oggetto della denuncia e a dare al denunciante la possibilità di sviluppare i suoi argomenti, eventualmente alla luce di una prima reazione della Commissione.

Nel corso della seconda fase, la Commissione indica, in una comunicazione indirizzata al denunciante, i motivi per i quali non le sembra giustificato accogliere la sua domanda e gli dà la possibilità di presentare, entro un termine che essa stabilisce a tal fine, le sue eventuali osservazioni.

Nella terza fase della procedura, la Commissione prende conoscenza delle osservazioni presentate dal denunciante. Benché l'art. 6 del regolamento n. 99/63 non preveda espressamente tale possibilità, questa fase può concludersi con una decisione finale, che può costituire oggetto di ricorso, di respingere la denuncia e di archiviare la pratica.

3. Né osservazioni preliminari della Commissione all'atto dell'inizio di una procedura per l'accertamento di infrazione alle norme di concorrenza, né la comunicazione al denunciante di cui all'art. 6 del regolamento n. 99/63 possono essere considerate, per la loro natura e i loro effetti giuridici, come decisioni ai sensi dell'art. 173 del Trattato, contro le quali è ammissibile un ricorso d'annullamento. Nell'ambito del procedimento amministrativo così come è organizzato dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 e dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, esse costituiscono non già atti che producono effetti giuridici obbligatori tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, bensì atti preparatori.

4. Allorché sia stato presentato un ricorso d'annullamento contro un atto preparatorio, che non può produrre effetti giuridici e, per tale motivo, non può costituire validamente oggetto di un ricorso di annullamento, l'adozione, nel corso del procedimento, di un atto successivo non può essere considerata come un elemento nuovo che consenta al ricorrente di adeguare le proprie conclusioni.